



Consorzio per le  
**AUTOSTRAD E SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

1483 CL

DECRETO DIRIGENZIALE N. 72 /DA del

**20 FEB 2019**

**Oggetto:** Contenzioso **RESTIFO GIUSEPPE** c/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza.

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Premesso che** nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Messina RG n. 6956/13 tra le parti Restifo Giuseppe Cod. fisc. RSTGPP45C18E594I c/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la Sentenza n. 1954/18 del 11/10/2018, con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 650,00 oltre interessi per € 21,39 nonché al rimborso delle spese di giudizio e di CTU per € 423,00, per una spesa complessiva di € 1.159,07;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Vista** la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

**Vista** la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

**Ritenuto** che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

**DECRETA**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.159,07 sul capitolo n. 131 del bilancio 2019, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 1954/18 del Giudice di Pace di Messina il pagamento a favore del Sig. Restifo Giuseppe nato a Limina (ME) il 18/3/1945 cod. fisc. RSTGPP45C18E594I della somma di € 1.159,07 mediante accredito sul c/c IBAN IT72X 07601 16500 000051 661254 allo stesso intestato ;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale  
Ing. Salvatore Minaldi

CONSORZIO AUTOSTRAD E SICILIANE

Impegno n. 525 Atto 72/18 del 2019

Importo € 1.159,07

Disponibilità Cap. 131 Bil. 2019

Messina 25-02-19 Il Funzionario 16

1483 01/09/19

COPIA

N. 1856/18  
N. 6856/13  
N. 8838/18  
N. Rep.



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Messina, nella persona della dott.ssa Giuseppa Barresi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 6956/13 R.G.,

vertente tra

**Restifo Giuseppe**, nato a Limina il 18.03.1945, residente a Limina, Via Monaco 9, C.F.: RSTGPP45C18E594I, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Miano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Messina, Via Risorgimento 165

ATTORE

CONTRO

**Consorzio per le Autostrade Siciliane**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, P. IVA: 01962420830, con sede in Messina, Contrada Scoppo, ed elettivamente domiciliato in Messina, Via Felice Bisazza, 23 is. 244, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Scollo, che lo rappresenta e difende

CONVENUTO

Oggetto: risarcimento danni

**Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione**

La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dal n. 4 del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. (e dalla norma attuativa contenuta nell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale), le quali oggi – a seguito dell'immediata entrata in vigore anche per i giudizi pendenti dell'art. 45 co. 17 della legge 18.06.2009 n. 69 – dispongono in generale che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e specificano in particolare che tale esposizione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, debba altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE  
Prot. 1010  
del 14-01-2019 Sez. A



Consorzio Autostrade Siciliane	
Fusta in Entrata	
14 GEN. 2019	
DIR GEN	C.A.E.

GINT. 019

In fatto. Con atto di citazione ritualmente notificato Restifo Giuseppe conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane, chiedendo che venisse condannato al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 2.500,00 ovvero a quell'importo, maggiore o minore, da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi, e ciò a seguito del sinistro verificatosi in data 16.06.12, dopo le ore 12.00, allorquando, mentre procedeva alla guida del veicolo di sua proprietà, Fiat 600 tg. BE 516 JL, lungo la A 18, con direzione ME - CT, giunto all'altezza di Mili Marina, trovava, con sorpresa, la corsia autostradale invasa da bovini e, dopo averne urtato uno, finiva contro il guard rail lato mare e a tal punto uno dei bovini colpiva ripetutamente il veicolo in più parti con le corna.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane si costituiva in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava gli assunti avversari, instando per il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata per la riduzione del risarcimento nei limiti del giusto e del provato, con condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali o, in subordine, per la dichiarazione di compensazione.

Ammissa ed espletata prova per testi, la causa, previa precisazione delle conclusioni, all'udienza del 14.06.18 veniva assegnata a sentenza.

In diritto. Nel merito la domanda proposta dall'attore è fondata e merita accoglimento.

Il fatto storico risulta provato non solo dalle testimonianze rese all'udienza del 09.10.14 e del 12.02.15 dal teste Restifo Giovanni, figlio dell'attore, il quale al momento dell'occorso si trovava quale trasportato sull'autovettura di parte attrice ("*... abbiamo notato una mucca che camminava sulla corsia di sorpasso di fronte a noi. Preciso che mio padre in quel momento stava percorrendo la corsia di sorpasso... Mio padre ha cercato di rallentare e nonostante si fosse quasi fermato, la mucca ci ha colpito sulla fiancata destra. La mucca correva a velocità sostenuta... Il veicolo riportava danni sul lato destro a seguito dell'impatto con la mucca e altresì sul lato sinistro, in quanto la mucca nel colpirci ci ha sbattuti sul guard - rail*") e dalla teste Onorina Oneri, ("*... sono moglie dell'attore ed il giorno dell'incidente mi trovavo con lui sul veicolo Fiat, di colore rosso, dallo stesso condotto....avevamo imboccato l'autostrada A 18 con direzione Catania, quando abbiamo visto un bovino, il quale ha colpito il veicolo condotto da mio marito prima lungo il lato destro e, poi, a cornate, ha sospinto il veicolo medesimo sul guard - rail*"), ma anche dall'attestato in atti, a firma del

Comandante la Sottosezione Autostradale di Messina, secondo cui " ...era stata segnalata la presenza di un bovino che si aggirava in prossimità della carreggiata, causando pericolo alla circolazione stradale. Gli operatori si portavano immediatamente sul posto e verso le ore 11.45 avevano modo di constatare che nei pressi della galleria Santo Stefano con direzione di marcia Messina – Catania, vi erano numerosi veicoli incolonnati proprio a causa di un bovino imbizzarrito che scorazzava sulla corsia di sorpasso".

In ordine alla responsabilità è indubbiamente applicabile l'art. 2051 c.c.

Secondo un recente e prevalente indirizzo giurisprudenziale, ai proprietari o concessionari di autostrade, in considerazione della possibilità di svolgere un'adeguata attività di vigilanza che sia in grado di impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti, in linea generale, è applicabile l'art. 2051 c.c. in riferimento alle situazioni di pericolo imminentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, essendo, peraltro, configurabile il "caso fortuito" in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificatamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedervi (Cass. Civ. n. 7763/07).

Orbene, il sig. Restifo Giuseppe ha dimostrato l'improvvisa presenza del bovino sulla sua traiettoria di marcia ed i danni che sono derivati all'autovettura in seguito all'impatto, mentre il Consorzio non ha fornito alcuna prova del caso fortuito, cioè non ha dimostrato di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravante in base a specifiche disposizioni normative e del principio del "neminem laedere" di modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa, quale ad esempio l'abbandono dell'animale in una piazzola di sosta, ovvero il taglio vandalico della rete di recinzione o il suo abbattimento da precedente incidente che non era stato possibile riparare con un intervento tempestivo (Cass. Civ. n. 2308/07).

Passando poi al *quantum debeatur* a titolo di risarcimento dei danni derivati al mezzo attoreo, occorre evidenziare che per giurisprudenza costante il preventivo di spesa, contrariamente alla fattura, rappresenta una semplice valutazione di un terzo estraneo al processo per quanto concerne le somme indicate, che pertanto non possono essere



ritenute in tal modo provate, ma debbono essere liquidate tenendo conto di quanto nel preventivo stesso indicato, valutandolo anche in base a nozioni di comune esperienza.

Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto del preventivo di spesa prodotto in atti dall'attore, e testimonialmente confermato in giudizio dal perito che lo ha redatto, sig. Carmelo Giardina, per l'importo di euro 2.491,08 comprensivo di IVA, nonché del prezzo normalmente praticato in materia di riparazioni di autocarrozzeria, nonché della circostanza che non risulta provata la riparazione del mezzo, appare congruo liquidare la somma di euro 650,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dell'attore, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, nella persona della dott.ssa Giuseppa Barresi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Restifo Giuseppe confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, così provvede:

- 1) condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento, in favore dell'attore Restifo Giuseppe, della complessiva somma di euro 650,00, oltre accessori come in motivazione specificati;
- 2) condanna, altresì, il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate in complessivi euro 423,00 di cui euro 93,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A..

Messina, 11.10.2018

Il Giudice di Pace  
dott.ssa Giuseppa Barresi  
*Giuseppe Perren*

Deposito in Cancelleria  
il 24.10.18  
IL FUNZIONARIO CANCELLIERO  
Dott.ssa Maria ILARDO




Copia P.E. x Avv.<sup>10</sup>

E' copia conforme all'originale.

Applicate marche per €     

Messina      /      / 7 NOV. 2018




F.to Il Funzionario Giudiziario  
D.ssa Patrizia ILARDO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

A richiesta dell'Avv.<sup>10</sup> Antonio Miceo  
nell'interesse di Renzo Giuseppe

Messina      /      / 2018



F.to Il Funzionario Giudiziario  
D.ssa Patrizia ILARDO

E' copia conforme ad altra copia rilasciata in FORMA ESECUTIVA, che si

rilascia a richiesta dell'Avv.<sup>10</sup> Antonio Miceo  
nell'interesse di Renzo Giuseppe

Messina      /      /     

- 7 NOV. 2018



Il Funzionario Giudiziario  
D.ssa Patrizia ILARDO

NOTIFICA: ad istanze di RESTIVO GIUSEPPE  
e del suo difensore in sottoscritto addetto  
all'UNEP della Corte d'appello di Mes-  
sina ha notificato la sentenza ese-  
cutiva che precede (n. 1954/2018 del  
Giudice di Pace di Messina) al  
Consorzio per le Autostrade Siciliane,  
in persona del suo legale rappre-  
sentante, corrente in Messina, c. da  
Scoppo, ivi consegnandone copie  
a mano e collettivamente

R. Zoccolo  
il 16-1-2019

*[Signature]*  
